



**REGOLAMENTO
D'USO DEGLI IMPIANTI DI
PUBBLICITA' O PROPAGANDA E
DEGLI ALTRI MEZZI PUBBLICITARI
SULLE STRADE E SULLE AREE
PUBBLICHE O DI USO PUBBLICO**

**E PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA
PUBBLICITÀ E SUL DIRITTO DELLE
PUBBLICHE AFFISSIONI.**

INDICE

TITOLO I DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

CAPO I : DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e campo di applicazione del Regolamento

CAPO II : DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

Art. 2 Definizione e tipologia dei mezzi e degli impianti pubblicitari

Art. 3 Insegna

Art. 4 Preinsegna

Art. 5 Cartello

Art. 6 Striscione, locandina, stendardo e bandiera

Art. 7 Segno orizzontale reclamistico

Art. 8 Impianto pubblicitario di servizio

Art. 9 Manifesto

Art. 10 Impianti di pubblicità o propaganda

Art. 11 Sorgenti luminose

Art. 12 Caratteristiche dei cartelli e dei mezzi pubblicitari luminosi

Art. 13 Pubblicità sui veicoli

Art. 14 Pubblicità fonica e sonora

Art. 15 Pubblicità direzionale

Art. 16 Collocazione e caratteristiche dei mezzi pubblicitari nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio poste all'interno dei centri abitati

Art. 17 Tariffe Imposta di Pubblicità

CAPO III : NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

Art. 18 Collocazione dei mezzi pubblicitari

CAPO IV : COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE

Art. 19 Norme generali

Art. 20 Collocazione di insegne

CAPO V : PROCEDURA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 21 Presentazione dell'istanza

- Art. 22 Interventi di sostituzione e modifica delle insegne
- Art. 23 Termine di validità dell'autorizzazione
- Art. 24 Obblighi del titolare dell'autorizzazione
- Art. 25 Decadenza dell'autorizzazione

TITOLO II DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

CAPO I: PUBBLICHE AFFISSIONI

- Art. 26 Impianti pubblicitari per le Pubbliche Affissioni
- Art. 27 Servizio delle Pubbliche Affissioni
- Art. 28 Diritto sulle Pubbliche Affissioni
- Art. 29 Pagamento del diritto e recupero somme
- Art. 30 Riduzione ed esenzione per le Pubbliche Affissioni
- Art. 31 Modalità per le Pubbliche Affissioni

CAPO II: PUBBLICITÀ

- Art. 32 Presupposto dell'imposta
- Art. 33 Soggetto Passivo
- Art. 34 Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 35 Dichiarazione
- Art. 36 Pagamento dell'imposta
- Art. 37 Compensazione
- Art. 38 Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 39 Funzionario responsabile
- Art. 40 Pubblicità Ordinaria
- Art. 41 Pubblicità con veicoli
- Art. 42 Esenzioni

TITOLO III VIOLAZIONI

CAPO I: INFRAZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI ACCESSORIE

- Art. 43 Sanzioni
- Art. 44 Anticipata rimozione
- Art. 45 Pubblicità in difformità a leggi e regolamenti
- Art. 46 Materiale pubblicitario abusivo

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 47 Norma transitoria
Art. 48 Entrata in vigore del Regolamento

ALLEGATO A
TARIFFARIO

Classificazione del Comune di Rosignano Marittimo

Imposta Comunale sulla Pubblicità

Diritto delle Pubbliche Affissioni

ALLEGATO B
MODELLI

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 14 del Codice Della Strada e dichiarazione ai sensi dell'art. 8 D.Leg.507 del 15.11.1993; per l'installazione di mezzi pubblicitari

Domanda per il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 14 del Codice Della Strada e dichiarazione ai sensi dell'art. 8 D.Leg.507 del 15.11.1993; per pubblicità fonica

Dichiarazione sostitutiva proprietario terreno

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà generale

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per mezzi pubblicitari

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per gli striscioni

Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per gli standardi

**ALLEGATO C
AFFISSIONE MANIFESTI MORTUARI**

**ALLEGATO D
ELENCO STRADE INTERESSATE DAL TRANSITO DEITRASPOSTI
ECCEZIONALI**

TITOLO I

DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA' E DELLE AFFISSIONI

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO E CAMPO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento, sulla base delle disposizioni a carattere generale contenute nel D. Lgs 30/4/1992, n. 285 ("Nuovo codice della strada") e successive modificazioni ed integrazioni, nel relativo Regolamento di esecuzione e nel D. Lgs n. 507 del 15/11/1993, e successive modificazioni, disciplina, con riferimento all'intero territorio comunale, la materia concernente i mezzi pubblicitari ed i relativi impianti, da collocare o collocati lungo le strade o in vista di esse e, comunque, su aree pubbliche o di uso pubblico.
2. Con riferimento all'impiantistica pubblicitaria, il regolamento tutela i valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e quelli paesaggistici del territorio comunale in accordo con il Piano degli Impianti e degli altri Mezzi Pubblicitari.
3. Disciplina inoltre, nell'ambito del territorio comunale, l'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni.
4. La pubblicità o le affissioni sono ammesse sul territorio comunale secondo la tipologia consentita dal nuovo Codice della Strada, dal Regolamento urbanistico e dal Regolamento Edilizio.
5. Nel seguito del presente regolamento si farà uso delle seguenti abbreviazioni:
 - a. C.d.S. Codice della Strada
 - b. Regolamento Regolamento per la disciplina degli impianti di pubblicità e degli altri mezzi pubblicitari sulle strade e sulle aree pubbliche o di uso pubblico e per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e sul diritto delle pubbliche affissioni
 - c. Imposta Imposta comunale sulla pubblicità
 - d. Diritto Diritto delle Pubbliche Affissioni
 - e. PP.AA. Pubbliche Affissioni
 - f. C.P. Codice Penale

CAPO II
DISCIPLINA DEI MEZZI PUBBLICITARI
E DEGLI IMPIANTI DI PROPAGANDA

Art. 2

DEFINIZIONE E TIPOLOGIA DEI MEZZI E DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Ai fini del presente regolamento, per "insegna", "preinsegna", "sorgente luminosa", "targa", "tenda", "cartello", "manifesto", "striscione locandina e stendardo", "segno orizzontale reclamistico" e "impianto di pubblicità e propaganda", "impianto pubblicitario di servizio" si intendono i mezzi pubblicitari così come definiti negli articoli seguenti.

Art. 3

INSEGNA

1. E' da considerarsi "insegna di esercizio" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli o da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, posti a servizio, anche non esclusivo, di essa. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un impianto pubblicitario unitario.
2. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta.
3. Le insegne di esercizio si distinguono, secondo la loro collocazione, in:
 - a. insegna a bandiera (solo con supporto proprio e esclusivamente in area privata);
 - b. insegna frontale;
 - c. insegna su tetto, o su pensilina o sulle pareti di edifici destinati ad attività industriali, artigianali, commerciali o a funzioni direzionali;
 - d. l'impianto di insegne coordinate, ossia quel manufatto destinato alla collocazione di una pluralità di insegne di esercizio mono o bifacciali, di uguali dimensioni ed oggetto di un'unica autorizzazione. La superficie massima consentita nel centro abitato per l'impianto è di mq.12.
 - e. totem ed altri impianti riconducibili alla definizione di cui al comma 1.
4. Le dimensioni massime consentite per le insegne di esercizio, collocate in centro abitato, sono le seguenti:

insegne individuate al punto 3. a.

- a.1. non potranno avere superficie maggiore di 1 mq. con dimensioni massime di cm. 80 x cm. 120; inoltre, sia l'insegna che la struttura di sostegno o il palo dovranno essere ubicati interamente in proprietà privata.
- a.2. nelle zone industriali e artigianali le insegne a bandiera potranno avere una superficie massima di mq. 2,00; di dimensioni massime mq. 1,10 x 1,80

insegne individuate al punto 3.b.

- b.1. se installate sopra le aperture di accesso al fondo o sulle vetrine di esposizione, non potranno avere altezza maggiore di cm. 60 e larghezza superiore a quella dell'apertura stessa;
- b.2. se installate di fianco alla porta di accesso al fondo o alle vetrine di esposizione, non dovranno essere luminose e non dovranno avere larghezza maggiore di cm. 60 e altezza superiore a quella delle aperture stesse;

- b.3. È vietata l'installazione di insegne, di qualsiasi tipologia, sulle facciate degli edifici adibiti a civile abitazione o uffici, ad altezze superiori a m. 2,80 fuori terra.

insegne individuate al punto 3.c.

- c.1. le insegne su pensilina non potranno avere superficie maggiore di 1 mq. con dimensioni massime di cm. 80 x cm. 120;
- c.2. le insegne su facciata potranno avere dimensioni massime variabili in considerazione del rapporto tra le dimensioni dei capannoni presenti e quelle del materiale pubblicitario da installare: fino al 20% della superficie totale della facciata ove è presente l'ingresso della sede dell'attività, qualora tale facciata abbia una superficie fino a mq. 100,00; è possibile incrementare la superficie dell'insegna di esercizio nella misura del 10% della superficie eccedente mq. 100,00, fino ad un limite di mq. 50,00;
- c.3. le insegne installate sul tetto dei capannoni possono avere una dimensione massima di mq. 10,00.

insegne individuate al punto 3.d.

- d.1. ogni singola insegna non potrà avere superficie maggiore di mq. 1,00.
5. Per le installazioni in zone sottoposte a vincoli di legge, dovranno essere recepite le autorizzazioni ed i pareri degli Enti preposti alla tutela dei vincoli stessi.
6. Le iscrizioni che identificano un'attività, realizzate con tecniche pittoriche direttamente su muro, sono equiparate alle insegne.

Art. 4 PREINSEGNA

1. Si definisce "preinsegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento ed eventualmente da simboli e marchi, realizzata su manufatto bifacciale e bidimensionale, utilizzabile su una sola o su entrambe le facce, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede dove si esercita una determinata attività ed installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa e comunque nel raggio di 5 Km. Inoltre il numero delle preinsegne è proporzionale alla presenza delle intersezioni e all'andamento planaltimetrico della strada.
2. Devono avere forma rettangolari, avere una dimensione di m. 1,25 x 0,25 e non possono essere luminose, né dotate di pellicola retroriflettente.
3. I colori sono conformi a quanto previsto dal Codice della Strada in relazione all'attività esercitata.
4. Le preinsegne devono essere raggruppate in un unico impianto se installate nella stessa intersezione.
5. Nelle zone soggette a vincoli ambientali, paesaggistici e/o storici sono ammesse un massimo di N°03 preinsegne per ogni attività.
6. È possibile installare al massimo N°06 preinsegne sullo stesso supporto per *ogni senso di marcia* purché delle stesse dimensioni e autorizzate con un unico provvedimento, così come previsto dall'art. 48 c. 3 del Regolamento di attuazione del C.d.S.. Nel caso tali preinsegne siano uniformi per colori, ai fini tributari sono considerate come un unico mezzo pubblicitario.

Art. 5

CARTELLO

1. Si definisce "cartello" il manufatto bidimensionale, supportato da un'ideale struttura di sostegno, con una sola o entrambe le facciate finalizzate alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici. Può essere luminoso sia per luce propria, che per luce indiretta.
2. All'interno dei centri abitati è vietata l'installazione di "cartelli pubblicitari" così come sopra definiti.
3. Per le dimensioni si fa riferimento all'Art. 48 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S..
4. All'interno dei centri abitati è consentita l'installazione di cartelli per l'esposizione temporanea di messaggi pubblicitari riferiti a manifestazioni, spettacoli, feste o sagre. Il messaggio pubblicitario potrà essere esposto nel periodo di svolgimento dell'iniziativa oltre che da una settimana prima e per le ventiquattro ore successive allo stesso.
5. Di norma, tali cartelli possono essere installati in prossimità delle strutture adibite a manifestazioni, spettacoli o feste e la loro superficie massima non potrà superare i mq. 18,00. Nel Piano degli Impianti Pubblicitari verranno individuati i possibili punti di installazione.
6. Si definisce "plancia per le Pubbliche Affissioni" o "cartello a stendardo" il cartello stradale di proprietà comunale utilizzato dal Servizio delle Pubbliche Affissioni disciplinato dal Titolo II -Capo I del presente Regolamento.

Art. 6

STRISCIONE, LOCANDINA, STENDARDO E BANDIERA

1. Si considera "striscione, locandina, stendardo e bandiera" l'elemento bidimensionale eventualmente bifacciale, realizzato in materiale di qualsiasi natura, privo di rigidità, mancante di una superficie di appoggio o comunque non aderente alla stessa. Può essere luminoso per luce indiretta. La locandina, se posizionata sul terreno, può essere realizzata in materiale rigido.
2. Le dimensioni massime degli stendardi dovranno essere cm. 180 x 110.
3. L'esposizione di striscioni è ammessa esclusivamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli; oltre al titolo, al luogo ed al periodo di svolgimento dello spettacolo o della manifestazione, si può apporre su tale mezzo il marchio o la denominazione di enti, associazioni, ditte o sponsor. Ogni singola posizione, mono o bifacciale, potrà pubblicizzare un'unica iniziativa. Le dimensioni massime degli striscioni dovranno essere cm. 100 x 800.
4. L'esposizione di locandine e stendardi è ammessa per la promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali.
5. L'esposizione di striscioni, locandine e stendardi è limitata al periodo di svolgimento della manifestazione, dello spettacolo o dell'iniziativa a cui si riferisce, oltre che nella settimana precedente ed alle ventiquattro ore successive e comunque per un periodo non superiore a tre mesi.
6. Striscioni e stendardi non possono essere posti su pali della pubblica illuminazione né su pali della segnaletica. Stendardi, striscioni, locandine e bandiere possono essere fissati agli alberi solo mediante legatura, avendo cura di non intaccare la corteccia.
7. Il bordo inferiore degli striscioni e degli stendardi installati al di sopra di marciapiedi o percorsi pedonali, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a ml. 2,50.
8. La collocazione di bandiere può avvenire solo su suolo privato, secondo le modalità stabilite dal Piano degli Impianti.
9. In ogni caso deve essere rispettato l'art. 31 del Regolamento di Polizia Urbana.
10. L'esposizione sulla strada di locandine di dimensioni non superiori a cm 40 x 60, o superficie equivalente, negli esercizi commerciali, negli esercizi di somministrazione e nelle sedi di attività

artigianali è autorizzata, all'interno dei centri abitati, senza ulteriori formalità nel rispetto delle norme impartite dall'art. 23 del Codice della Strada. Resta salvo il pagamento del relativo tributo.

11. È vietata l'installazione di striscioni pubblicitari ad altezze inferiori a ml. 6,50 lungo le strade interessate solitamente dal transito di trasporti eccezionali indicate nell'allegato D.

Art. 7

SEGNO ORIZZONTALE RECLAMISTICO

1. Si definisce "segno orizzontale reclamistico" la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.

Art. 8

IMPIANTO PUBBLICITARIO DI SERVIZIO

1. Si definisce impianto pubblicitario di servizio un manufatto avente quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale recante uno spazio pubblicitario che può anche essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta. Si considerano impianti pubblicitari di servizio solo quelli di seguito elencati: pensiline e fermate autobus, transenne parapetonali, cestini, impianti toponomastici e rastrelliere porta biciclette.
2. Sulle transenne parapetonali poste in corrispondenza delle intersezioni e fino a 15 metri lineari dalle stesse è vietata qualsiasi installazione pubblicitaria.

Art. 9

MANIFESTO

1. Si definisce "manifesto" l'elemento bidimensionale, prevalentemente cartaceo, privo di rigidità, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, posto in opera su strutture murarie o su altri supporti, comunque diverso dai cartelli e dagli altri mezzi pubblicitari. Non può essere luminoso né per luce propria, né per luce indiretta.
2. La collocazione di manifesti al di fuori degli spazi preordinati è vietata in ogni luogo del territorio comunale.

Art. 10

IMPIANTI DI PUBBLICITÀ O PROPAGANDA

1. È qualificato "impianto di pubblicità o propaganda" qualunque manufatto finalizzato alla pubblicità o alla propaganda sia di prodotti che di attività e non individuabile, secondo le definizioni precedenti, né come insegna di esercizio, né come preinsegna, né come cartello, né come striscione, locandina o stendardo, né come segno orizzontale reclamistico, né come impianto pubblicitario di servizio. Può essere luminoso sia per luce propria che per luce indiretta.
2. Sono "impianti di pubblicità o propaganda", a titolo esemplificativo:
 - a) la "targa di esercizio", ossia il manufatto rigido, di forma piana, riportante la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o marchio, installata nella sede di

esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie di cui all'art. 3, comma 1, nel caso in cui l'attività sia priva di vetrine. Deve essere priva di luminosità propria.

Le targhe indicanti professioni ed attività in genere, devono essere collocate preferibilmente sugli stipiti della porta o, in alternativa lateralmente alla stessa, sui battenti o nelle immediate vicinanze.

Le targhe dovranno avere dimensione massima di cm. 50 x 30.

La loro installazione non è sottoposta a DIA se le dimensioni non sono superiori a cm. 30 x 40.

- b) la "targa pubblicitaria", cioè la targa di esercizio di cui alla precedente lett. a) e dalla quale si discosta per la collocazione, consentita in luogo diverso da quello in cui ha sede l'esercizio dell'attività o dalle relative pertinenze accessorie. I limiti dimensioni sono le stesse delle targhe di esercizio di cui al punto a). Esse sono consentite nei soli casi in cui la sede dell'attività sia difficilmente visibile dalla strada o da spazi pubblici o di uso pubblico.
- c) la "bacheca", ossia la vetrinetta, con frontale apribile o a giorno, installata a muro o collocata a terra su supporto proprio, destinata alla esposizione di quotidiani, periodici o altri mezzi di stampa o alla diffusione di informazioni o propaganda dell'attività di enti pubblici, partiti politici e associazioni varie, nonché all'esposizione di messaggi attinenti all'attività commerciale esercitata (menù, tariffe e prezzi di pubblici esercizi e alberghi).
- d) la "tenda", ossia il manufatto mobile o semimobile, in tessuto o materiali assimilabili, posto esternamente a protezione di vetrine o ingressi riportante scritte o logo pubblicizzanti l'attività. Le scritte devono riprodurre solo l'attività esercitata, la ragione sociale, i marchi delle merci poste in vendita nei locali sede dell'attività.
L'installazione di tende pubblicitarie segue le disposizioni impartite dal regolamento edilizio vigente.
- a) gli "impianti fissi per le affissioni", cioè destinati all'affissione di manifesti di qualunque materiale costituiti. La collocazione di detti impianti sarà disciplinata dal piano generale degli impianti previsto all'art. 3 del D.Lgs. 15.11.1993 n. 507.
- f) gli "impianti di pubblicità o propaganda a messaggio variabile", cioè qualunque manufatto, finalizzato alla pubblicità e/o alla propaganda sia di prodotti che di attività, caratterizzato dalla variabilità del messaggio e/o delle immagini trasmesse, con caratteristiche diverse e di dimensioni variabili.
Può essere luminoso per luce diretta o per luce indiretta e deve avere dimensione massima di mq. 18.
- g) gli "impianti di insegne o targhe coordinate", ossia quei manufatti destinati alla collocazione di una pluralità di insegne o targhe di esercizio monofacciali o bifacciali, della superficie massima di 12 mq.
- h) la "vetrofanìa", cioè la riproduzione, su superfici vetrate, con pellicole adesive, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici.
- i) "Pubblicità nei cantieri", si intende l'installazione, all'interno dell'area di cantiere, di ogni elemento bidimensionale monofacciale nel quale è inserito un messaggio pubblicitario relativo a materiali, attività commerciali o alla vendita degli immobili in costruzione. È consentita per un periodo non superiore alla durata dei lavori del cantiere e comunque non superiore a 3 anni.
- l) "Cavalletto pubblicitario", cioè la struttura tridimensionale recante un messaggio pubblicitario, su una o due facciate, relativo ad un'attività commerciale o ad un pubblico esercizio. La struttura deve essere realizzata con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici. Deve inoltre resistere alla spinta del vento senza essere ancorata al suolo. Il cavalletto deve essere posto in adiacenza al fabbricato e comunque ad una distanza non superiore a 10 ml dall'attività pubblicizzata. Può essere autorizzata soltanto laddove la collocazione lascia uno spazio per i pedoni di almeno ml. 2. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, la

collocazione sui marciapiedi è ammessa a condizione che sia lasciato libero uno spazio di almeno 1 ml., per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

- m) I mezzi di cantiere possono essere utilizzati solo per pubblicità in conto proprio della ditta proprietaria del mezzo e mai per pubblicità conto terzi. Tale forma pubblicitaria non può essere luminosa né per luce propria né per luce indiretta, *né essere dotata di pellicola retroriflettente*.

Art. 11
SORGENTI LUMINOSE

1. È da qualificare sorgente luminosa qualsiasi corpo illuminante o insieme di corpi illuminanti che, diffondendo luce in modo puntiforme o lineare o planare, illumina aree, fabbricati, monumenti, manufatti di qualsiasi natura che possano costituire messaggio pubblicitario.

Art. 12

CARATTERISTICHE DEI CARTELLI E DEI MEZZI PUBBLICITARI LUMINOSI

1. Le sorgenti luminose, i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari comunque luminosi, non possono avere luce né intermittente, né di intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento o distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti di veicoli (DPR 16.12.1992 n. 495, art. 50 comma 1).
2. L'istanza per la loro installazione è accompagnata dalla dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della Legge 5.3.1990 n°46 "Norme per la Sicurezza degli impianti", per gli impianti pubblicitari luminosi.
3. Si applica alla tipologia degli impianti di cui al presente articolo, le prescrizioni impartite dall'art. 50 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del C.d.S..

Art. 13
PUBBLICITÀ SUI VEICOLI

1. La pubblicità sui veicoli è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 23 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285 e all'art. 57 del relativo Regolamento di Esecuzione ed Attuazione;
2. La pubblicità sui veicoli, effettuata con le cosiddette "vele" o mezzi similari immatricolati come veicoli pubblicitari, non è consentita senza specifica autorizzazione qualora il veicolo venga lasciato in sosta nello stesso luogo per più di 48 ore. Una volta autorizzati come impianto pubblicitario, i suddetti veicoli dovranno comunque rispettare le distanze imposte dal presente regolamento e dalle norme del C.d.S.;
3. In zone soggette a vincoli storici, paesaggistici, ambientali o similari è consentita solo la sosta fino a 48 ore.
4. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita unicamente se non effettuata per conto terzi.

Art. 14
PUBBLICITÀ FONICA E SONORA

1. La pubblicità fonica e sonora è consentita dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,30 alle ore 19,30.
2. Nei centri abitati è vietata nei giorni festivi, salvo particolari deroghe per lo svolgimento di manifestazioni di carattere sportivo, culturale, sociale e religioso.
3. Fuori dai centri abitati è consentita alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 59 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Codice della Strada.
4. La pubblicità fonica può essere effettuata esclusivamente da ditta iscritta presso la C.C.I.A.A. per tale tipologia di attività e deve rispettare i dispositivi e le normative previste dal "Piano Comunale di Classificazione Acustica" e dall'emanando "Regolamento di Attuazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica".
5. Per la pubblicità elettorale si applicano le disposizioni dell'art. 7 della L. 24.04.1975 n. 130.

Art. 15

PUBBLICITÀ DIREZIONALE

1. In occasione di manifestazioni, sagre e/o eventi di varia natura è consentita l'installazione di pubblicità "direzionale", cioè l'uso di una serie di cartelli e/o altri impianti pubblicitari corredati da simboli indicativi di direzione, localizzati in punti tali da creare un itinerario stradale di arrivo alla sede dell'iniziativa, solo con le modalità e le distanze previste per le preinsegne.

Art. 16

COLLOCAZIONE E CARATTERISTICHE DEI MEZZI PUBBLICITARI NELLE STAZIONI DI SERVIZIO E NELLE AREE DI PARCHEGGIO POSTE ALL'INTERNO DEI CENTRI ABITATI

1. Nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio, posti all'interno dei centri abitati, possono essere collocati cartelli ed altri mezzi pubblicitari, secondo le disposizioni impartite dall'art. 52 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S.; la pubblicità effettuata nelle stazioni di servizio deve riguardare esclusivamente l'attività esercitata.
2. Per ogni stazione di rifornimento carburante e stazione di servizio può essere autorizzata una sola insegna di esercizio. I cartelli indicanti i prezzi del carburante devono essere visibili dalla carreggiata e posizionati all'ingresso dell'area di servizio.

Art. 17

TARIFE IMPOSTA DI PUBBLICITÀ E DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per la pubblicità effettuata con tutti i mezzi pubblicitari dei precedenti articoli e per le Pubbliche affissioni si applicano l'Imposta Comunale sulla Pubblicità e il Diritto sulle Pubbliche Affissioni secondo le tariffe indicate in atto separato approvato dalla Giunta Comunale entro i termini di approvazione del bilancio annuale.

CAPO III
NORME COMUNI A TUTTE LE FORME DI PUBBLICITA'

Art. 18
COLLOCAZIONE DEI MEZZI PUBBLICITARI

1. Il posizionamento dei mezzi pubblicitari all'interno dei centri abitati potrà avvenire, in deroga alle prescrizioni dell'art. 23 del D.Lgs. 30.4.92 n. 285 "nuovo Codice della Strada" e dell'art. 51 e seguenti del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del C.d.S., nel rispetto delle seguenti distanze:

per le strade di tipo E) ed F) di cui all'art. 2 del D. Lgs. 30.04.1992 n. 285, nonché sulle strade interquartiere ed interzonali, così classificate nel vigente Regolamento Viario:

- a) mt. 15 dagli altri mezzi pubblicitari, esclusi gli standardi, dopo i segnali stradali di pericolo e prescrizione, gli impianti semaforici e le intersezioni;
- b) mt. 25 prima dei segnali stradali di pericolo e prescrizione, delle intersezioni, degli impianti semaforici;
- c) mt. 25 dal punto di tangenza delle curve orizzontali e dagli imbocchi delle gallerie e sottopassaggi;
- d) mt. 2 dal limite della carreggiata. Nei casi in cui esista un ostacolo naturale, esso deve essere considerato limite e l'installazione deve essere eseguita in linea con lo stesso.

2. Al di fuori dei centri abitati il posizionamento dei cartelli, così come definiti dall'art. 5, potrà avvenire nel rispetto della distanza minima reciproca di 100 mt. Gli altri mezzi pubblicitari devono rispettare le distanze minime previste dall'art. 51 del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada.

3. E' vietata l'installazione di impianti pubblicitari di servizio nel raggio di 50 mt dalle scuole.

4. Sono vietate le seguenti forme pubblicitarie:

- a) Il lancio di manifestini anche tramite veicoli e aeromobili;
- b) L'apposizione con qualsiasi modalità di volantini, opuscoli pubblicitari e simili ai veicoli in sosta sulle aree pubbliche o aperte al pubblico;
- c) La pubblicità installata su palificazione della pubblica illuminazione.

5. Le plance per le PP. AA., di norma, devono essere collocate in posizione parallela all'asse longitudinale della strada. Nel caso in cui vengano posizionate ortogonalmente alla strada devono rispettare le disposizioni di cui al comma 1.

È vietata l'installazione delle plance per le PP.AA. lungo le strade prive di marciapiede o di banchina.

CAPO IV
COLLOCAZIONE DI FORME PUBBLICITARIE ALL'INTERNO DI ZONE
DI INTERESSE STORICO, ARTISTICO, CULTURALE ED AMBIENTALE

Art. 19

NORME GENERALI

1. Le norme del presente capo disciplinano la collocazione di particolari forme pubblicitarie all'interno di zone di interesse storico, artistico, culturale ed ambientale. Per tutto quanto non espressamente previsto, si rimanda alle altre disposizioni comuni.
2. All'interno delle zone di interesse storico, classificate dalla normativa del Piano Regolatore Generale come zone territoriali omogenee "A" è ammessa l'installazione delle sole insegne di esercizio.
In particolare, sono vietate:
 - a) La collocazione di insegne su palina, a bandiera e luminose.
 - b) L'installazione di insegne a bandiera ad eccezione di quelle relative a rivendite di generi di monopolio, uffici postali, posti telefonici pubblici, farmacie e posti di pronto soccorso, alberghi ed esercizi di somministrazione.
 - c) L'installazione di insegne su terrazzi, balconi, facciate ad esclusione di quelle in grado di caratterizzare o evidenziare qualitativamente l'edificio.
 - d) L'installazione di stendardi, striscioni e locandine è ammessa solo a distanze di 25 mt. l'una dall'altra e nelle zone indicate dal Piano degli Impianti Pubblicitari.
 - e) L'installazione dei segni orizzontali reclamistici.
 - f) L'installazione di cartelli e impianti di pubblicità e/o propaganda a messaggio variabile anche provvisori.
 - g) L'installazione di sistemi mobili di informazione o pubblicità posati al suolo, quali cavalletti, manifesti su supporti precari e mezzi similari.
 - h) L'installazione di bacheche di qualsiasi tipo, ad eccezione di quelle destinate ai turni di apertura delle farmacie presso le stesse, delle bacheche relative alle informazioni cinematografiche, di spettacolo, delle attività commerciali esercitate da pubblici esercizi e delle bacheche di cui al successivo comma 2. Tali bacheche potranno avere illuminazione propria.
 - i) L'utilizzo di fonti luminose dirette ed indirette, quali elementi di richiamo in presenza di illuminazione pubblica.
3. Sono consentite le installazioni di bacheche collocate a terra su supporto proprio, destinate alla diffusione di informazioni delle attività degli Enti Pubblici, dei partiti politici rappresentati in Parlamento o in Consiglio Comunale, di Consigli di Frazione e delle Associazioni iscritte all'albo comunale purché prive di illuminazione propria.
4. Per l'informazione sulle attività dei teatri e dei musei e sulle mostre che si svolgono sul territorio comunale, sono consentite le installazioni di strutture tipo "sandwich" bifacciali, posate direttamente al suolo.
5. In ogni caso per le installazioni in zone sottoposte a vincoli di legge, dovranno essere recepite le autorizzazioni ed i pareri degli Enti preposti alla tutela dei vincoli stessi.

Art. 20
COLLOCAZIONE DI INSEGNE

1. All'interno dei centri storici sono ammesse solo insegne poste all'interno dell'apertura originaria o esistente. Dove non sia possibile inserire l'insegna all'interno dell'apertura originaria, o esistente, la stessa potrà essere inserita nella facciata per una lunghezza pari a quella dell'apertura sottostante ed altezza non superiore ad $\frac{1}{4}$ dell'apertura più alta.

CAPO V

PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Art. 21

PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA

A. Mezzi pubblicitari

A.1. La domanda per ottenere l'autorizzazione amministrativa per l'installazione di un mezzo pubblicitario, da compilarsi su appositi moduli forniti dal Comune, deve essere presentata all'Ufficio Protocollo, intestata alla Polizia Municipale, corredata dai seguenti documenti in duplice copia:

- I. Bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti.
- II. Documentazione fotografica o bozzetto grafico che illustri il punto di collocazione nell'ambiente circostante.
- III. Planimetria (scala 1:2000) con ubicazione ed esatta progressiva chilometrica del luogo nel quale si chiede di installare il cartello, con quotatura delle distanze da intersezioni ed altri cartelli;
- IV. Sezione trasversale (scala 1:200) del luogo nel quale si richiede l'installazione del cartello con relative quote;
- V. Autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni, con la quale si attesti che il manufatto sarà realizzato e messo in opera tenendo conto della spinta del vento e delle caratteristiche del terreno in modo da garantirne la stabilità e che sarà realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.
- VI. Autodichiarazione redatta ai sensi della legge di cui sopra o relativa documentazione, dalla quale emerga che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero che il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali è legittima.
- VII. Nulla osta dell'avente diritto a qualunque titolo (proprietario, amministratore condominio, ecc.) sulla proprietà su cui verrà apposto il mezzo pubblicitario, oppure autodichiarazione di proprietà di tale bene.
- VIII. In caso di elementi di arredo urbano (bacheche, cestini, panchine, fermate autobus, transenne parapetonali, piante della città, orologi), documento di indicazione della tipologia da utilizzare, redatto dall'ufficio comunale competente in materia di arredo urbano.
- IX. Copia della Polizza Assicurativa stipulata a copertura di eventuali danni causati a terzi dagli impianti stessi.
- X. N. 2 marche da bollo.

A.2. La richiesta può comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta, purché riconducibili ad una sola attività (industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale).

A.3. La domanda per la installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario deve essere presentata completa dell'autorizzazione del messaggio pubblicitario rilasciata da parte dei rispettivi ordini o collegi professionali locali, nel rispetto della legge 5.2.92 n. 175 "Norme in materia di pubblicità sanitaria e di repressione dell'esercizio abusivo della professione".

B. Insegne di esercizio e targhe

B.1. Il Comando P.M. rilascia l'autorizzazione per l'installazione di insegne di esercizio ai sensi dell'art. 23 comma 4 del C.d.S., che non abilita all'esecuzione delle opere, ma dovrà essere allegata all'istanza (DIA) da proporre al competente ufficio Comunale.

Per il rilascio dell'autorizzazione la domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti, tutti in duplice copia:

- I. Progetto in scala 1:50 dell'opera e relativa descrizione tecnica, dai quali siano individuabili gli elementi essenziali dell'opera e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto, debitamente firmato da un tecnico abilitato.
- II. Bozzetto colorato del messaggio pubblicitario da esporre.
- III. Per le insegne d'esercizio, poste parallelamente al senso di marcia o in aderenza ai fabbricati, dovrà essere dichiarata la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività;
- IV. Documentazione fotografica che mostri il punto di collocazione.
- V. Planimetria catastale in copia che riporti la posizione dell'installazione.
- VI. Autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 e successive modificazioni, con la quale si attesti che il manufatto sarà realizzato e messo in opera tenendo conto della spinta del vento e delle caratteristiche del terreno in modo da garantirne la stabilità e che sarà realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici.
- VII. Dichiarazione di conformità di cui all'art. 9 della Legge 5.3.1990 n°46 "Norme per la Sicurezza degli impianti", per gli impianti pubblicitari luminosi.
- VIII. Nulla osta tecnico dell'Ente proprietario della strada, qualora richiesto; parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Regione Toscana, qualora richiesto.
- IX. Ogni domanda deve riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, artistica o professionale e potrà comprendere più impianti individuati esattamente sugli elaborati allegati alla richiesta.
- X. La domanda per installazione di mezzi pubblicitari a carattere sanitario di cui alla Legge 5.2.1992 n° 175 (targhe per professioni sanitarie, professioni sanitarie ausiliarie e associazioni professionali fra sanitari; targhe o insegne per case di cura private, gabinetti e ambulatori mono o polispecialistici e per l'esercizio di arti ausiliarie delle professioni sanitarie) deve essere presentata al Settore Servizi Sociali dell'Amministrazione Comunale, che provvederà al rilascio dell'autorizzazione, previo nulla osta tecnico del Comando di Polizia Municipale, ai fini del rispetto delle norme previste dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di Esecuzione.
- XI. Autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 o relativa documentazione, dalla quale emerga che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero che il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti e che la destinazione d'uso dei locali è legittima.

Nel caso che i progetti delle concessioni o autorizzazioni edilizie prevedano già l'inserimento, per tipologia e dimensioni, di insegne di esercizio e di targhe professionali, il rilascio della relativa autorizzazione è condizionato al parere tecnico della sola Polizia Municipale.

C. Pubblicità Fonica

- C.1. La domanda per ottenere l'autorizzazione all'effettuazione della pubblicità fonica, da compilarsi su appositi moduli forniti dal Comune, deve indicare:
- I. il percorso viario;
 - II. il messaggio pubblicitario;
 - III. il veicolo utilizzato e copia della carta di circolazione che attesti la destinazione d'uso dello stesso;
 - IV. deve essere presentata all'Ufficio Protocollo, corredata da n° 2 marche da bollo;
 - V. Autodichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000 n. 445 o relativa documentazione, per ogni singola attività pubblicizzata, dalla quale emerga che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata, ovvero che il titolare è iscritto agli albi professionali istituiti;

D. Norme generali

- D.1. L'istanza per la pubblicità temporanea deve essere presentata almeno 20 (venti) giorni prima del periodo di effettuazione della pubblicità;
- D.2. L'istanza per la pubblicità permanente deve essere presentata almeno 60 (sessanta) giorni prima della installazione dei mezzi pubblicitari;
- D.3. L'ufficio preposto rilascerà l'autorizzazione all'installazione di impianti pubblicitari a carattere permanente entro 60 (sessanta) giorni dalla presentazione dell'istanza, non computando in tale termine eventuali periodi di sospensione per la richiesta di pareri ad altri servizi del Comune o Enti preposti;
- D.4. I Servizi del Comune a cui è stato richiesto un parere in merito alla installazione di impianti pubblicitari sono tenuti a rilasciarlo entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; Qualora non pervenga entro il termine stabilito il parere del Servizio competente, questo verrà considerato negativo con conseguente diniego al rilascio del titolo autorizzativo.
- D.5. La mancanza dei pareri richiesti ad altri Enti di cui al punto D.3. darà luogo al silenzio-rigetto trascorsi 100 giorni dalla richiesta e quindi non si procederà al rilascio del titolo autorizzativo.
- D.6. L'autorizzazione viene rilasciata fatti salvi qualsiasi diritto ed eventuali danni cagionati a terzi.
- D.7. L'autorizzazione per l'installazione di mezzi pubblicitari non verrà rilasciata nel caso in cui il bozzetto relativo al messaggio pubblicitario sia del tipo "Spazio disponibile", " Per Questo spazio telefonare a ...", o similari.
- D.8. Prima dell'esposizione dei mezzi pubblicitari autorizzati deve essere presentata al Servizio Gestione Entrate la dichiarazione di cui all'art. 35.

Art. 22

INTERVENTI DI SOSTITUZIONE E MODIFICA DELLE INSEGNE

1. La variazione del messaggio pubblicitario è consentita decorsi almeno tre mesi dal rilascio della prima autorizzazione, si istanza dell'interessato accompagnata dal bozzetto del nuovo messaggio. La richiesta si intende approvata trascorsi 30 (trenta) giorni dal ricevimento della stessa.
2. La sostituzione anche parziale di insegne esistenti, già autorizzate, non è consentita qualora le modifiche non risultino conformi al presente regolamento.

Art. 23

C - 19

TERMINE DI VALIDITÀ DELL'AUTORIZZAZIONE

1. L'autorizzazione all'installazione di cartelli o di altri mezzi pubblicitari ha validità triennale e potrà essere revocata dall'Amministrazione Comunale per sopravvenute esigenze di interesse generale, con atto motivato, previo preavviso di 30 giorni.
2. L'Amministrazione Comunale può concedere il rinnovo per un periodo triennale a fronte di domanda presentata almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza.

Art. 24

OBBLIGHI DEL TITOLARE DELL'AUTORIZZAZIONE

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di:
 - a) Verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno ed effettuare tutti gli interventi necessari al loro mantenimento e decoro.
 - b) Adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e motivate esigenze.
 - c) Procedere alla rimozione del mezzo pubblicitario nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o nel caso di motivata richiesta da parte dell'Ente competente al rilascio.
 - d) In caso di autorizzazione rilasciata per la posa di segnali orizzontali reclamistici, nonché di striscioni, locandine e stendardi, nei casi previsti dall'art. 51 c. 9 del Regolamento di Esecuzione del C.d.S., di provvedere alla rimozione degli stessi entro le ventiquattro ore successive alla conclusione della manifestazione o dello spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi ed il preesistente grado di aderenza delle superfici stradali.
 - e) I mezzi pubblicitari dovranno essere rimossi entro le 24 ore successive alla scadenza del periodo indicato nell'autorizzazione.
 - f) Assolvere agli obblighi fiscali e tributari c/o il Servizio Gestione Entrate del Comune prima dell'installazione dell'impianto autorizzato.
 - g) L'autorizzazione o diniego alla presente istanza potrà essere ritirata c/o l'ufficio Polizia Municipale decorsi gg. 60 dalla presentazione dell'istanza stessa al protocollo. (art.53 c.5 del D.P.R. 495/92).
 - h) Fissare saldamente su ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato una targhetta, posta in posizione facilmente accessibile, sulle quale sono riportati, con caratteri incisi, i seguenti dati:
 - h.1. soggetto titolare
 - h.2. numero della autorizzazione comunale e anno del rilascio.
 - h.3. amministrazione rilasciante
 - h.4. progressiva chilometrica del punto di installazione
 - h.5. data di scadenza
 - i) Per i mezzi pubblicitari per i quali risulta difficoltosa l'applicazione di targhette, è ammesso che i dati indicati alla lettera h) siano riportati con scritte a caratteri indelebili.
 - j) La targhetta di cui alla lettera h) e l'iscrizione di cui alla lettera i) devono essere sostituite ad ogni rinnovo dell'autorizzazione ed ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati.
 - k) L'autorizzazione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente, sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi.

Art. 25
DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Costituiscono cause di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) La cessazione o il trasferimento dell'attività pubblicizzata.
 - b) L'annullamento o la revoca, l'inesistenza o l'irregolarità della autorizzazione all'esercizio dell'attività.
 - c) La non rispondenza del messaggio pubblicitario autorizzato alle attività cui esso si riferisce.
 - d) La mancata osservanza delle condizioni alle quali è stata subordinata l'autorizzazione.
 - e) Il mancato ritiro dell'autorizzazione entro 90 (novanta) giorni dalla data della presentazione dell'istanza al protocollo.
 - f) La mancata realizzazione dell'opera entro 30 (trenta) giorni dalla data del ritiro dell'autorizzazione.
 - g) Il mancato ritiro dell'autorizzazione prima dell'installazione del mezzo pubblicitario a carattere permanente, salvo proroga motivata richiesta dagli interessati.
 - h) Lo stato di degrado del manufatto pubblicitario.
 - i) La mancata utilizzazione dell'impianto pubblicitario, o l'indicazione di un messaggio pubblicitario del tipo "Spazio disponibile", " Per Questo spazio telefonare a ...".

TITOLO II DISPOSIZIONI TRIBUTARIE

Ai fini della determinazione delle tariffe dell'Imposta e del Diritto il Comune di Rosignano Marittimo, ai sensi dell'art. 2 del D.lgs 507/93 appartiene alla classe terza.

CAPO I PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 26

IMPIANTI PUBBLICITARI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni non può essere inferiore a 18 metri quadrati per ogni mille abitanti del Comune.
2. La superficie effettiva degli impianti **destinati all'affissione** comunque esistenti sul territorio è stabilita nel Piano Generale degli Impianti di Affissione e altri Mezzi Pubblicitari.

Art. 27

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Il servizio delle Pubbliche Affissioni è inteso a garantire l'affissione, a cura del Comune, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali, o comunque prive di rilevanza economica, ovvero, come previsto e nelle misure di cui all'art. 26 del presente regolamento, di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.
2. La superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è stabilita nell'art. 26 del presente Regolamento.

Art. 28

DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto in solido, da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, un diritto, comprensivo dell'imposta di pubblicità, a favore del Comune che provvede alla loro esecuzione.
2. La misura del diritto sulle pubbliche affissioni per ciascun foglio di dimensione fino a cm. 70x100, per i periodi e per la classe di appartenenza del comune, è stabilita **dalla Giunta** così come indicato dall'art. 48 comma 4 del presente regolamento.
3. Per ogni commissione inferiore a 50 fogli il diritto di cui al comma precedente è maggiorato del 50 per cento.
4. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli, il diritto è maggiorato del 50 per cento; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100 per cento.

5. È dovuta la maggiorazione del 100 per cento del diritto qualora il committente richieda espressamente che l'affissione venga eseguita in determinati spazi da lui prescelti.
6. Le disposizioni previste per l'imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibili, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.
7. **Ai sensi dell'art. 2 legge 47/1948 e dell'art. 663 bis C.P. i manifesti destinati alle pubbliche affissioni dovranno contenere obbligatoriamente l'indicazione della persona dell'editore o dello stampatore al fine di non incorrere nel reato di stampa clandestina.**

Art. 29

PAGAMENTO DEL DIRITTO E RECUPERO SOMME

1. Il pagamento del diritto sulle PP.AA. deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del Servizio secondo le modalità di cui all'art. 31 del presente Regolamento.
2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dell'art. 36 del presente Regolamento.

Art. 30

RIDUZIONI ED ESENZIONI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari
2. È esclusa l'applicazione della riduzione qualora sia presente una sponsorizzazione di carattere commerciale.
3. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio;
 - b) i manifesti riguardanti le attività istituzionali dei Comuni appartenenti al Coordinamento della Bassa Val di Cecina (Bibbona, Casale Marittimo, Castagneto Carducci, Castellina, Cecina, Guardistallo, Montescudaio, Riparbella, Rosignano M.mo, Santa Luce) da essi svolte in via esclusiva, fino ad un massimo di 50 manifesti;
 - c) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - d) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - e) i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
 - f) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di pubblica referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - g) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - h) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 31
MODALITÀ PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Criteri e modalità per l'espletamento del servizio delle pubbliche affissioni sono disciplinati, come indicato nell'art. 22, commi da 2 a 10 del D. lgs 507/93; inoltre :
 - a) Non potranno essere accettate commissioni di manifesti di dimensioni 140 X 200 per un numero superiore al 30% delle plance ad essi riservate, né commissioni di manifesti di dimensioni 100 X 140 per un numero superiore al 50% delle plance di tali dimensioni esistenti sul territorio.
 - b) Le commissioni dovranno pervenire al Servizio Tributi almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l'affissione nel periodo 1° ottobre – 31 maggio ed almeno 20 (venti) giorni prima nel periodo 1° giugno - 30 settembre.
 - c) Le prenotazioni degli spazi potranno essere effettuate anche telefonicamente ma dovranno essere confermate in forma scritta entro le 48 ore successive.
 - d) Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli eventuali adempimenti fiscali, almeno 48 ore prima della data prevista per l'affissione.
 - e) Non saranno accettati manifesti rappresentanti scene di violenza o a contenuto osceno che possano offendere la particolare sensibilità dei minori (legge n. 1591 del 12/12/1960) .

CAPO II PUBBLICITÀ

Art. 32

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazioni visive od acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità.
2. Ai fini dell'imposizione sono rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica per promuovere la domanda di beni o servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 33

SOGGETTO PASSIVO

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 34

MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato, si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
3. Le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati sono esenti dall'imposta di pubblicità.
4. Per i mezzi polifacciali, l'imposta si calcola in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui il mezzo può essere circoscritto.
6. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione fra loro, si considerano come un unico mezzo pubblicitario, per il calcolo della superficie.
7. Le maggiorazioni di imposta sono cumulabili e si applicano alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
8. Se la pubblicità ordinaria e la pubblicità sui veicoli viene effettuata in forma luminosa o illuminata, è soggetta ad una maggiorazione del cento per cento.

Art. 35

DICHIARAZIONE

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 32 del presente Regolamento è tenuto, prima di iniziare la pubblicità e comunque entro il 31 gennaio di ogni anno, a presentare al Servizio Gestione Entrate apposita dichiarazione anche cumulativa, comprendente le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati, su appositi modelli messi a disposizione degli interessati dagli uffici preposti.
2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità.
3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modifiche degli elementi dichiarati cui consegue un diverso ammontare dell'imposta, tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento del dovuto entro il 31 Marzo dell'anno di riferimento, sempre che non sia presentata, entro il termine del 31 Gennaio, apposita denuncia di cessazione.
4. Se viene omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 12, 13 e 14 del D.lgs 507/93, si presume effettuata dal primo Gennaio dell'anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

Art. 36
PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta è dovuta secondo le disposizioni dell'art. 9 del D. Lgs. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.
3. Il pagamento deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, **entro il 31 marzo di ogni anno.**
4. L'attestazione di pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione di cui all'art. 35 del presente Regolamento.
5. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare, l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale, l'imposta, se di importo superiore **a quanto stabilito nell'allegato A**, può essere pagata in rate trimestrali anticipate, *con scadenze 31 gennaio, 30 aprile, 31 luglio e 31 ottobre.*
6. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni di cui all'art. 9, comma 5, del Decreto legislativo 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.
7. Il rimborso di imposte versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso verrà effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
8. L'applicazione dell'imposta di pubblicità non esclude quella **del canone C.O.S.A.P.** nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione, per impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune.
9. Non si dà luogo a pagamenti e a rimborsi per somme pari o inferiori a quanto stabilito dal Regolamento Generale delle Entrate.

COMPENSAZIONE

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 167, della L. 27.12.2006, n. 296, il contribuente può effettuare compensazioni tra gli importi a debito ed a credito dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle PP.AA., anche per annualità diverse, previa specifica richiesta al Servizio Gestione Entrate, e conseguente autorizzazione da parte dello stesso.

Art. 38

RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Gli avvisi di accertamento in rettifica verranno emessi per:
 - a. dichiarazioni incomplete o infedeli
 - b. parziali o ritardati versamenti,
2. Gli accertamenti d'ufficio verranno emessi per:
 - a. omesse dichiarazioni
 - b. omessi versamenti
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni.
4. Nel caso di riscossione coattiva il titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.
5. Per quanto non precisato nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente.

Art. 39

FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa un Funzionario Responsabile cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta e del diritto.

Art. 40

PUBBLICITÀ ORDINARIA

1. Per la pubblicità ordinaria, la tariffa dell'imposta è stabilita **dalla Giunta** così come indicato dall'art. 48 comma 4 del presente regolamento.
2. Per le fattispecie che abbiano durata non superiore a tre mesi, si applica per ogni mese o frazione una tariffa pari ad un decimo di quella indicata al comma 1.
3. Per la pubblicità con affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture per l'esposizione di tali mezzi, si applica l'imposta in base alla superficie complessiva degli impianti, nella misura e con le modalità di cui al comma 1.

Per la pubblicità di cui ai commi precedenti con superficie compresa tra metri quadrati 5,5 e 8,5 la tariffa di imposta è maggiorata del 50 per cento; per quella superiore a metri quadrati 8,5, la maggiorazione è del 100 per cento.

Art. 41
PUBBLICITÀ CON VEICOLI

1. La Pubblicità sui veicoli è da considerarsi annuale ad ogni effetto a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle soste di questo per esigenze di servizio e di manutenzione.

Art. 42
ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta le pubblicità previste dall'art. 17 del D.lgs 507/93 come di seguito elencate:
 - a) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari esposti nelle vetrine e sulle porte d'ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso.
 - b) Gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - c) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - d) la pubblicità relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta solo sulle facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita.
 - e) La pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerenti l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - f) La pubblicità esposta all'interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli cui all'art. 13, comma 1 del D.lgs 507/93;
 - g) La pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - h) Le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - i) Le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie;
2. Sono inoltre esentate dal pagamento dell'imposta i messaggi pubblicitari inerenti l'attività di mediazione delle agenzie di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S.
3. Sono esenti dal pagamento dell'Imposta sulla Pubblicità, ma non dall'obbligo di timbratura presso l'Ufficio preposto, i soggetti di seguito elencati, solo per l'esposizione di un massimo di 10 (dieci) locandine relative allo stesso evento:
 - a) comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche, patriottiche, religiose e di beneficenza, da chiunque realizzate.
6. È esente dal pagamento del diritto delle PP.AA. chi affigge manifesti mortuari sulle plance a ciò riservate, rispettando il disciplinare indicato all'allegato C.

TITOLO III VIOLAZIONI

CAPO I INFRAZIONI AMMINISTRATIVE E SANZIONI ACCESSORIE

Art. 43 SANZIONI

1. Per le violazioni alle norme del presente regolamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 23 del Codice della Strada.
2. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione e per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o del diritto, si applicano le sanzioni tributarie, come previsto dalla D.C.C. N° 89 del 30/06/1998 e gli interessi, come previsto dal Regolamento Generale delle Entrate.
3. Alle violazioni delle disposizioni legislative e regolamentari conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le disposizioni dell'art. 24 del D. lgs 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 44 ANTICIPATA RIMOZIONE

1. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale per sopravvenuti motivi di interesse generale prima della scadenza del termine stabilito dall'autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota d'imposta corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
2. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine della rimozione.
3. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegno o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
4. Ove l'interessato non ottempererà all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti di cui all'art. 46 del presente regolamento.

Art. 45 PUBBLICITÀ EFFETTUATA IN DIFFORMITÀ A LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche se in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento dell'imposta non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi alla effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune nell'esercizio della facoltà di controllo provvede in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo con le modalità indicate nell'art. 46 del presente Regolamento.

Art. 46
MATERIALE PUBBLICITARIO ABUSIVO

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dalla autorizzazione sia per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione ed ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dai luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Similmente è considerata abusiva ogni variazione non autorizzata, apportata alla pubblicità in opera.
3. Sono altresì considerate abusive le pubblicità e le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
4. La pubblicità e le affissioni abusive ai sensi dei precedenti commi, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse secondo le procedure previste dal Codice della Strada.
5. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, purché siano stati pagati il tributo e le conseguenti penalità, possa continuare a restare esposta per il periodo di tempo che ancora residua.
6. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applicano, oltre alle sanzioni amministrative, anche quelle tributarie. Ciò vale anche nel caso in cui alla regolare denuncia di cessazione non consegua l'effettiva rimozione del mezzo pubblicitario entro il termine prescritto.
7. E' altresì applicabile quanto disposto dai commi 3 e 4 dell'art. 24 del D.L. n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 47

NORME TRANSITORIE

1. I mezzi pubblicitari già autorizzati e gli impianti fissi per le pubbliche affissioni attualmente collocati possono essere mantenuti fino alla scadenza dell'autorizzazione, anche in deroga alle disposizioni del presente Regolamento e del Piano degli Impianti.
2. Restano in vigore le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche affissioni approvate con Delibera di Giunta Comunale N° 26 del 19/02/2008 fino a nuova deliberazione delle stesse.

Art. 48

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento sostituisce ed abroga ogni altro provvedimento in materia eventualmente in contrasto con quanto previsto dallo stesso.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 01/01/2010.
3. Per quanto non espressamente disposto o richiamato in esso, si rinvia alla normativa generale.
4. Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate **dalla Giunta** nei termini di **approvazione del bilancio** ed entrano in vigore il primo Gennaio dell'anno di validità del bilancio e, qualora non modificate, si intendono prorogate di anno in anno.

Allegato A

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE DI ROSIGNANO M.MO

In base alla popolazione residente al 31/12/2007, pari a 32.098 abitanti, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e del Diritto delle Pubbliche Affissioni, **il Comune di Rosignano M.mo appartiene alla terza classe.**

Le tariffe dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate **dalla Giunta** nei termini di **approvazione del bilancio** ed entrano in vigore il primo Gennaio dell'anno di validità del bilancio e, qualora non modificate, si intendono prorogate di anno in anno.

L'imposta relativa alla pubblicità annuale può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate se di importo superiore a €. 1.549,00.

Allegato B

Modelli per la pubblicità

DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CODICE DELLA STRADA E DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8 D.LEG.507 DEL 15.11.1993; PER L'INSTALLAZIONE DI MEZZI PUBBLICITARI

DOMANDA PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL CODICE DELLA STRADA E DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 8 D.LEG.507 DEL 15.11.1993; PER PUBBLICITÀ FONICA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PROPRIETARIO TERRENO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' generale

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' locandine/stendardi/striscioni

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ mezzi pubblicitari

RICHIESTA LOCANDINE

RICHIESTA VOLANTINAGGIO

DICHIARAZIONE AVENTI DIRITTO RIDUZIONE

Dichiarazione Pubblicità su veicoli

Allegato C

AFFISSIONE MANIFESTI MORTUARI

È possibile affiggere direttamente manifesti mortuari nelle plance a ciò destinate dal Piano degli Impianti, rispettando le seguenti prescrizioni:

1. Comunicare preventivamente, anche a mezzo fax, al Servizio Gestione Entrate il numero dei manifesti mortuari da affiggere e le posizioni delle plance dove verranno affissi utilizzando l'apposito modello; nel caso in cui non fosse possibile la preventiva comunicazione (ad esempio durante i giorni festivi o in orario notturno), la stessa dovrà essere presentata all'Ufficio competente entro il primo giorno utile successivo.
2. I manifesti relativi al decesso ed al funerale possono – se necessario – essere coperti non prima del giorno successivo al funerale.
3. Gli eventuali ringraziamenti della famiglia possono – se necessario – essere coperti non prima del terzo giorno successivo all'affissione.
4. Eventuali affissioni al di fuori delle plance riservate agli annunci mortuari saranno ritenute abusive e sanzionate ai sensi dell'art. 43, c. 3 del presente Regolamento.
5. Nel caso in cui in un Centro Abitato non fossero presenti impianti mortuari è ammessa l'affissione su plance delle PP.AA. , purché non vi siano manifesti in corso di validità.
6. La mancata comunicazione di cui al punto 1. del presente allegato comporta una sanzione amministrativa di €. 50,00.
7. Il mancato rispetto delle disposizioni ai punti 2. e 3. del presente allegato comporta una sanzione amministrativa di €. 250,00
8. Il reiterarsi delle omissioni contemplate ai punti 6. e 7. comporta la maggiorazione del 100% della sanzione.

Allegato D

ELENCO STRADE INTERESSATE DAL TRANSITO DEI TRASPOSTI ECCEZIONALI

- Via PER ROSIGNANO (tratto di Rosignano Solvay),
- Via DELLE PESCHINE (da via per Rosignano a via Filidei),
- Via FILIDEI,
- Via DELL'ARTIGIANATO,
- Via DANTE,
- Via E. SOLVAY,
- Via ALLENDE,
- Cavalcavia,
- Bretella che conduce al porto turistico,
- Via CHAMPIGNY SUR Marne,
- Piazza MONTE ALLA RENA,
- Via TERRACINI,
- Via V. VENETO,
- Via GARIBALDI,
- Via GIGLI,
- Via AURELIA (da Vada a via Berti Mantellassi)
- Via BERTI MANTELLASSI.